

La circolare e il provvedimento dell'Agenzia delle entrate sull'invio dei dati con il mod. Eas

Onlus fuori dalla comunicazione Fanno eccezione gli enti con regime tributario di favore

DI SERGIO MAZZEI

Onlus fuori comunicazione. Sono del tutto esentati dall'invio del modello Eas gli enti non lucrativi di utilità sociale. Ciò in quanto gli stessi sono soggetti a un'apposita normativa e a specifici controlli. L'unica deroga a tale principio è ammissibile per le onlus parziali che hanno natura di enti associativi e fruiscono, del regime agevolativo recato dall'articolo 148 del Tuir. È questa una delle specificazioni contenute nella circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009 in tema di comunicazione degli enti associativi. Il documento di prassi è stato emesso in concomitanza al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di pari data con il quale sono state apportate delle importanti modifiche la modello tra cui quella la più rilevante è rappresentata dalla ufficializzazione della scadenza postergata al 15 dicembre 2009, per gli enti già in vita a tale data (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

Natura ed effetti della comunicazione. La comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, prevista dall'articolo 30 del dl n. 185 del 2008, costituisce un onere che grava, in via generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall'articolo 148 del Tuir e dall'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del dpr 6 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, gli enti associativi che non adempiano nel termine del 15 dicembre 2009 all'onere della comunicazione in argomento nonché gli enti di nuova costituzione che non provvedano all'invio del modello Eas nel termine di sessanta giorni dalla data di costituzione, ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009, non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva.

Contenuto della comunicazione. Tutti gli enti non commerciali associativi, ivi compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, sono tenuti in via generale alla compilazione del modello Eas in ogni sua parte ove si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 148 del Tuir, comprese quelle recate

Chi non deve inviare i dati	
TIPOLOGIA	MOTIVO
Gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni	Non si avvalgono delle disposizioni ex art. 148 Tuir e 4 dpr 633/72
Gli enti di diritto pubblico	L'onere della comunicazione deve essere assolto esclusivamente dalle associazioni di carattere privato
Gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad es.: fondi pensione)	Non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli art. 148 Tuir e 4 dpr 633/72

dal comma 1 di detto articolo, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del dpr n. 633. Le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore e in particolare possono assolvere a questo onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai rigli 4), 5), 6), 25) e 26). Relativamente ai dati non desunti dai questi registri, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia per le onlus e sentito il Forum del terzo settore, potrà inoltrare, anche specifiche richieste alle singole

associazioni oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.

Onlus. Le onlus, individuate sulla base di specifici criteri di qualificazione, sono destinatarie di un regime tributario di favore. L'applicabilità del regime agevolativo è riservato alle organizzazioni iscritte nell'Anagrafe delle onlus. Ai fini dell'iscrizione in questa anagrafe le Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate procedono a un controllo preventivo della regolarità della comunicazione nonché della sussistenza, sulla base dei documenti presentati, dei requisiti previsti dall'articolo

10 del dlgs n. 460 del 1997. Il controllo preventivo operato dalle direzioni regionali non pregiudica l'ulteriore azione accertatrice da parte dell'Agenzia delle entrate. Da ciò consegue che le onlus, in quanto destinatarie di una specifica ed organica disciplina, sia con riferimento ai requisiti sia alle agevolazioni fiscali, e in quanto iscritte in un'apposita anagrafe, non rientrano fra i soggetti tenuti all'invio del modello Eas. Sono allo stesso modo escluse dall'onere della presentazione del modello le onlus di diritto. Per quanto riguarda le onlus parziali di cui all'articolo 10, comma 9, del dlgs n. 460, ove le stesse abbiano natura di enti associativi e fruiscono, per le attività diverse da quelle indicate all'articolo 10, comma 1, lettera a), dell'anzidetto dlgs n. 460, del regime agevolativo recato dall'articolo 148 del Tuir e dall'articolo 4 del dpr n. 633 del 1972 assolvono l'onere della comunicazione.

IO ONLINE
La circolare e il provvedimento sul sito www.italiaoggi.it/documenti

